Agenzia Regionale
per la Prevenzione
e Protezione Ambientale
del Veneto

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA LEGALE AI DIPENDENTI

Approvato con DDG n. 129 del 05.06.2023

REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA LEGALE AI DIPENDENTI

In vigore dal **21.06.2023**

INDICE

Art. 1 Norme di riferimento pag.2

Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione pag.2

Art. 3 Patrocinio legale pag.2

Art. 4 Conflitto di interessi pag.2

Art. 5 Assunzione diretta ed indiretta degli oneri legali. Rimborso pag.3

Art. 6 Adempimenti del dipendente richiedente il patrocinio legale pag.4

Art. 7 Conclusione definitiva favorevole del procedimento pag.5

Art. 8 Consulente tecnico di parte pag.7

Art. 9 Obbligatorietà. Decadenza pag.7

Art. 10 Polizze assicurative per la responsabilità civile o per la tutela legale pag.7

Art. 11 Trattamento dei dati personali pag.7

Art. 12 Entrata in vigore pag.8

Art.1 Norme di riferimento

- Art. 67 CCNL Area Sanità – Dirigenti sanitari, Triennio 2016-2018, sottoscritto il 19.12.2019;
- Art. 82 CCNL Area Funzioni locali – Dirigenti Professionali, Tecnici ed Amministrativi, Triennio 2016- 2018, sottoscritto il 17.12.2020;
- Art. 88 CCNL Comparto Sanità, Triennio 2019-2021, sottoscritto il 02.11.2022.

Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione

2.1 Il presente regolamento disciplina, sulla base della normativa vigente e del contesto organizzativo dell'Agenzia, le modalità, ed i criteri, anche economici, relativi al patrocinio legale dei dipendenti in giudizi civili, penali o contabili, allo scopo di dare applicazione all'istituto in modo uniforme anche alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

2.2 La disciplina del rimborso delle spese legali di cui al presente Regolamento si applica agli eredi del dipendente deceduto che abbia avviato in vita l'istanza di rimborso, in presenza dei relativi presupposti di legge. Qualora il dipendente abbia avviato il procedimento in termine ma non abbia presentato l'istanza di rimborso a causa dell'intervenuto decesso, il rimborso, se dovuto, spetta agli eredi, fatto salvo il decorso del termine prescrizionale.

Art. 3 Patrocinio legale

3.1 L'Agenzia, nella tutela dei propri diritti ed interessi, qualora sia avviato un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assicura al medesimo l'assistenza legale mediante la messa a disposizione e/o comunque l'assunzione degli oneri relativi alla difesa in giudizio per l'intervento di un legale, per il pagamento degli oneri o spese di giustizia nonché per l'intervento di un consulente di parte, a condizione che non sussista conflitto di interessi nei termini di cui all'art.4.

3.2 Qualora il dipendente, sempre in assenza di conflitto di interessi, intenda nominare un legale di sua fiducia, in alternativa a quello indicato dall'Agenzia, e previo gradimento della stessa, i relativi oneri dovranno considerarsi comunque a carico del soggetto interessato e saranno rimborsati solo all'esito della favorevole conclusione del procedimento, nei limiti di quanto previsto all'art. 5.

Art. 4 Conflitto di interessi

4.1. Il conflitto di interessi si integra ogniqualvolta il dipendente abbia, con qualsiasi condotta che risulti idonea, trascurato o disatteso il perseguimento dei fini pubblici nell'espletamento delle proprie funzioni o attività, mediante la sostituzione o la posposizione degli stessi ad interessi personali o di terzi, anche a prescindere dalla realizzazione di un danno patrimoniale o all'immagine dell'Agenzia.

4.2 Per integrare il conflitto di interessi tali condotte devono configurarsi, ove non meramente indifferenti rispetto all'Agenzia, in posizione antinomica rispetto ad essa, in quanto devianti dalla cura del pubblico interesse perseguito.

4.3 A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sussiste conflitto d'interessi nei seguenti casi:

a) attivazione da parte dell'Agenzia del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente;
b) attivazione del procedimento giudiziario da parte di altro dipendente dell'Agenzia;
c) costituzione di parte civile dell'Agenzia nei confronti del dipendente;
d) apertura di un procedimento disciplinare a carico del dipendente per il/i fatto/i contestato/i in sede giudiziaria, a prescindere dal rapporto tra i due distinti procedimenti;
e) ogniqualvolta si ravvisi comunque contrapposizione tra le finalità e/o le conseguenze dell'azione del dipendente e l'interesse dell'Agenzia, oppure l'estraneità dell'Agenzia rispetto all'agire del dipendente.

4.4 L'istruttoria avente ad oggetto la valutazione sulla sussistenza di conflitto di interessi viene effettuata dalla U.O.C. Affari Generali e Legali, in collaborazione con l'U.O. Amministrazione Risorse Umane ed il Direttore di Dipartimento/Area cui é assegnato il dipendente. Ai fini dell'individuazione del conflitto d'interessi, occorre tener conto esclusivamente dei fatti in contestazione, indipendentemente da ogni valutazione circa l'esito del procedimento giudiziario.

4.5 Qualora il dipendente rivesta la qualifica di Direttore di Dipartimento/Area, l'istruttoria viene effettuata dalla U.O.C. Affari Generali e Legali, in collaborazione con l'U.O. Amministrazione Risorse Umane ed il Direttore Generale.

4.6 Le risultanze dell'istruttoria vengono formalizzate con Deliberazione del Direttore Generale in caso di accoglimento dell'istanza e con comunicazione espressa e motivata in caso di diniego.

Art. 5 Assunzione diretta ed indiretta degli oneri legali. Rimborso

5.1. L'Agenzia, valutata l'insussistenza del conflitto d' interessi, può garantire il patrocinio legale del dipendente, coinvolto in un procedimento giudiziario per fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio, facendolo assistere, previa espressa richiesta, e fin dall'apertura del procedimento, da un legale qualificato, di fiducia dell'Agenzia, con diretta assunzione di ogni onere di difesa, come definito al precedente art. 3.

5.2 L'Agenzia, in alternativa, qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua esclusiva fiducia, garantisce il patrocinio legale mediante rimborso degli oneri al momento del favorevole esito del procedimento, come definito al successivo art. 7.

5.3 L'assunzione diretta o indiretta degli oneri da parte dell'Agenzia comprende:

a) l'attività difensiva complessiva riferita ad un solo legale, sulla base dei parametri non superiori a quelli medi per la liquidazione dei compensi per la professione forense vigenti alla data della parcella;
b) il rimborso degli oneri e spese di giustizia (compreso il contributo unificato, l'imposta di registro, le consulenze o verifiche tecniche, comunque denominate, disposte dal Giudice);
c) l'assistenza di un consulente di parte, nei limiti dei parametri medi previsti dalla relativa tariffa o disciplina professionale, se esistente, ovvero in misura non superiore a quanto liquidato dal Giudice al consulente tecnico d'ufficio.

5.4 L'assunzione diretta degli oneri legali in capo all'Agenzia implica che del rapporto contrattuale di conferimento d'incarico professionale al legale individuato, e dei relativi aspetti economici, quest'ultima sia direttamente titolare fin dall'apertura del procedimento giudiziario e fino alla conclusione del medesimo, fermo restando la sottoscrizione della procura *ad litem* da parte del dipendente, che in tal modo presta il suo consenso. In tale caso l'U.O.C. Affari Generali e Legali

pattuisce con il professionista individuato un importo massimo previsto per ciascun grado di giudizio, previa acquisizione di un preventivo dettagliato per fasi.

5.5 Al dipendente che abbia incaricato un legale di sua esclusiva fiducia, in alternativa a quello proposto dall'Agenzia, la stessa rimborsa gli oneri legali, nel limite massimo previsto dal presente articolo, solo nel momento della conclusione definitiva favorevole del procedimento, come definita al successivo art. 7.

5.6 La refusione degli oneri legali avviene esclusivamente dietro presentazione all'U.O.C. Affari Generali e Legali del preavviso della parcella e della fattura debitamente quietanzata dal difensore, la quale deve essere dettagliata per fasi, distinguendo gli importi fra oneri, spese anche forfettarie, e compenso professionale. La liquidazione avviene previa valutazione di congruità, effettuata dall'U.O.C. Affari Generali e Legali, in relazione ai parametri per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dal D.M. Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. ed all'effettiva attività svolta, comprovata dalla documentazione pervenuta all'Agenzia.

5.7 Analogamente si procede per la refusione delle spese per l'intervento di un solo consulente di parte, per il quale la valutazione di congruità viene effettuata secondo la disciplina professionale applicabile e comunque nella misura massima di quanto liquidato dal giudice al consulente d'ufficio.

5.8 Allo stesso modo il dipendente al quale, nelle fasi introduttive del giudizio, sia stata rigettata l'istanza di patrocinio legale per conflitto di interessi, può ottenere dall'Agenzia la refusione degli oneri legali sostenuti, secondo le modalità ed i limiti indicati dai commi precedenti, qualora – successivamente alla dichiarazione del conflitto - pervenga una sentenza passata in giudicato dall'esito favorevole, come definito dal successivo articolo 7, che attesti ex post la mancanza del conflitto di interessi inizialmente ritenuto sussistente dall'Agenzia in base allo "stato degli atti".

5.9 Il dipendente ammesso al patrocinio con assunzione diretta degli oneri a carico dell'Agenzia, successivamente condannato con sentenza passata in giudicato, per fatti a lui imputati, per averli commessi con dolo o colpa grave, é tenuto a rifondere all'Agenzia tutti gli oneri legali sostenuti per la sua difesa.

5.10 Nel caso di mancato immediato e totale rimborso da parte del dipendente, l'Agenzia trattiene gli oneri sulle spettanze retributive, nella misura e con le modalità consentite dalle vigenti disposizioni, oltre agli interessi legali calcolati dalla domanda al soddisfo.

5.11 Nel caso in cui più dipendenti, aventi la medesima posizione processuale, siano assistiti dal medesimo legale, trova applicazione la disciplina degli artt. 4, commi 2 e 4, 12, comma 2, del D.M. n.55/2014 e s.m.i..

Art. 6 Adempimenti del dipendente richiedente il patrocinio legale

6.1 Il dipendente il quale abbia notizia di essere sottoposto a procedimento giudiziario per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, per non incorrere nelle decadenze previste dal presente Regolamento, mediante compilazione del modello allegato A) al presente Regolamento, deve:

a) comunicare tempestivamente - entro e non oltre 5 giorni dalla conoscenza - l'avvio del relativo procedimento giudiziario all'U.O.C. Affari Generali e Legali allegando copia dell'atto giudiziario e ogni altra documentazione relativa al procedimento;

b) dichiarare se intenda avvalersi di un legale fiduciario dell'Agenzia o se intenda avvalersi di un proprio legale, comunicandone poi il nominativo entro il termine di 10 gg.;

c) dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., la titolarità di eventuali polizze assicurative che potrebbero dargli diritto ad ottenere il rimborso di oneri difensivi, in tal caso dandone contestuale avviso all'Agenzia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c., la quale provvederà tempestivamente a comunicarlo alla Compagnia assicuratrice per il tramite del proprio broker;

d) acconsentire alla surroga dell'Agenzia nei confronti di terzi in relazione a quanto pagato in accoglimento dell'istanza di patrocinio legale.

6.2. Il dipendente, che abbia scelto il legale di sua fiducia in alternativa a quello indicato dall'Agenzia, o al quale sia stata rigettata l'istanza di ammissione al patrocinio per conflitto di interessi, é ammesso al rimborso delle spese sostenute, nei limiti previsti dall'art. 5, comma 3, del presente Regolamento, subordinatamente alla immediata presentazione dell'istanza di rimborso da inoltrarsi all'U.O.C. Affari Generali e Legali, all'esito definitivo favorevole del procedimento giudiziario, come definito dal successivo art. 7.

6.3. L'istanza, conformemente al modello di dichiarazione allegato B) al presente Regolamento, deve essere corredata da:

a) copia del provvedimento giudiziario, con l'indicazione della data in cui esso è passato in giudicato (ultimo grado di giudizio/scadenza termini per l'impugnazione) o comunque concluso in via definitiva;

b) fattura quietanzata dal difensore con dettagliata indicazione dell'attività svolta ed espressa indicazione del valore relativo a ciascuna fase della causa, come da vigenti disposizioni;

c) documentazione probante l'attività svolta dal difensore quale, a titolo esemplificativo, copia dei verbali di udienza, atti difensivi quali comparse, memorie, istanze, ecc..

d) fattura quietanzata dell'eventuale consulente di parte con indicazione dell'attività resa.

6.4. In nessun caso l'Agenzia rimborsa gli oneri difensivi qualora gli stessi siano stati già pagati in forza di polizza assicurativa personale del dipendente, anche ai sensi dell'art. 1917, comma 3, se non per l'eventuale differenza e sempre nei limiti di cui al precedente art. 5.

Art. 7 Conclusione definitiva favorevole del procedimento

7.1 Per conclusione definitiva favorevole del procedimento deve intendersi:

A) Nei procedimenti di competenza del **giudice penale,** quando il procedimento si conclude con:

1) in fase di indagini preliminari, l'emissione di decreto di archiviazione quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, (art. 408 – 409 c.p.p.) o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 411 c.p.p.);

2) all'udienza preliminare, o all'esito del dibattimento o dei procedimenti speciali previsti dal libro VI, titoli I, III, IV, V del codice di procedura penale (giudizio abbreviato, direttissimo, immediato, procedimento per decreto), con l'emissione di provvedimento di assoluzione (art. 530 c.p.p.), passato in giudicato, per i seguenti motivi:

a) perché il fatto non sussiste;

b) perché l'imputato non lo ha commesso o perché è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, per stato di necessità, di legittima difesa;

c) perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato;

d) perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile;

e) quando manca, è insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile;

3) sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.):

a) perché il fatto non sussiste;

b) perché l'imputato non l'ha commesso;

c) perché il fatto non costituisce reato;

d) qualora gli elementi acquisiti non consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna;

B) Nei procedimenti di competenza del **giudice civile** o del **lavoro**:

a) sentenza passata in giudicato, o lodo arbitrale non più impugnabile, di rigetto della domanda volta ad ottenere la condanna del dipendente per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, per motivi di merito, con esclusione di sentenze di rigetto per motivi di rito, compresa la prescrizione, o per morte del dipendente;

b) conciliazione o transazione o composizione stragiudiziale della controversia, a seguito di mediazione, sia *in limine litis* che in corso di causa, nella quale sia data evidenza della mancanza dell'elemento oggettivo o soggettivo dell'obbligazione civile (responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale) e vi sia espressa rinuncia all'azione da parte dell'attore/ricorrente;

C) Nei procedimenti di competenza del **giudice amministrativo**: sentenza definitiva in controversie rientranti nell'area della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nelle quali vi sia l'accertamento in ordine ad eventuali azioni e responsabilità risarcitorie;

D) Nei procedimenti di competenza del **giudice contabile**: azioni di responsabilità o giudizio di conto, laddove sia accertato che il danno non è stato causato da comportamenti omissivi o commissivi, posti in essere dal dipendente in violazione dei suoi doveri d'ufficio, con dolo o colpa grave, con esclusione di sentenze di rigetto per motivi di rito - compresa la prescrizione dell'azione di responsabilità - o per morte del dipendente. Il diritto al rimborso spetta nell'ipotesi di invito a dedurre, qualora segua l'archiviazione in fase preprocessuale disposta dal pubblico ministero contabile. Ai soli fini dell'applicazione dell'istituto del patrocinio legale disciplinato dal presente Regolamento, non é sufficiente il proscioglimento del dipendente per un comportamento non qualificato nella sentenza come colpa grave, ma deve esserci un accertamento della insussistenza degli addebiti sotto il profilo oggettivo o della non riferibilità degli stessi in capo al dipendente.

7.2 Le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie quali, a titolo esemplificativo, amnistia, prescrizione, ecc. non legittimano al rimborso degli oneri legali.

7.3 Il dipendente ha diritto al rimborso degli oneri legali sopportati in sede di indagini preliminari, conclusesi con l'archiviazione della *notitia criminis;* in tal caso è necessario che la formulazione del decreto di archiviazione sia assolutoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato.

7.4 Nei giudizi di responsabilità dinnanzi alla Corte dei Conti il dipendente ha diritto al rimborso degli oneri legali nei limiti liquidati dal giudice in sentenza.

Art. 8 Consulente tecnico di parte

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano, in quanto compatibili, anche alla nomina di un solo consulente tecnico di parte.

Art. 9 Obbligatorietà. Decadenza

Tutti i citati adempimenti procedimentali a carico del dipendente costituiscono un onere per il medesimo, a pena di decadenza, pertanto il dipendente che non adempie nei termini e con le modalità prescritte non può avvalersi dell'istituto contrattuale del patrocinio legale e della possibilità di chiedere all'Agenzia l'assunzione diretta o indiretta di qualunque onere difensivo.

Art. 10 Polizze assicurative per la responsabilità civile o tutela legale

10.1. Il dipendente, qualora il procedimento giudiziario abbia ad oggetto o vi sia comunque connessa una richiesta di risarcimento danni da parte di terzi, nei suoi confronti e/o nei confronti dell'Agenzia, ha sempre l'obbligo di:

a) comunicare immediatamente l'inizio del relativo procedimento giudiziario all' U.O.C. Affari Generali e Legali al fine di permettere l'assunzione degli atti o provvedimenti connessi e/o conseguenti alle polizze assicurative per la RC o tutela legale in essere, allegando copia dell'atto giudiziario e di ogni altra documentazione del procedimento;

b) comunicare contestualmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c., con apposita dichiarazione resa in base agli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, l'esistenza di altre eventuali polizze assicurative in suo favore che potrebbero conferirgli il diritto, in caso di richieste di risarcimento danni nei suoi confronti, ad ottenere indennizzi, risarcimenti o rimborsi da compagnie di assicurazione o comunque l'obbligo di queste ultime di tenerlo indenne.

10.2 L'Agenzia, nei limiti di quanto corrisposto al dipendente a titolo di refusione delle spese, oneri e compensi legali connessi all'assunzione del patrocinio legale, ha diritto di surrogarsi al dipendente nei confronti di terzi, comprese eventuali Compagnie di assicurazione presso le quali il dipendente abbia stipulato polizze che gli attribuiscano diritti risarcitori, indennizzi o altri benefici economici comunque denominati.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

11.1 Ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente legislazione in materia di Privacy, l'Agenzia è autorizzata ad effettuare il trattamento dei dati personali dei propri dipendenti in adempimento agli obblighi contrattuali inerenti al rapporto di lavoro, tra le quali rientra anche il patrocinio legale per il quale la relativa raccolta dati è finalizzata:

- a valutare la sussistenza di un eventuale conflitto di interesse, preclusivo all'accoglimento dell'istanza;

- ad effettuare la denuncia di sinistro e i connessi adempimenti, in relazione alle eventuali polizze assicurative stipulate dall'Agenzia.

11.2 In presenza di un eventuale rifiuto del dipendente a fornire le informazioni richieste, non potendo, l'Agenzia, valutare compiutamente l'istanza, la medesima non verrà accolta.

11.3 I dati raccolti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in modo corretto, lecito e pertinente per le finalità per le quali sono raccolti dal titolare e dai designati e/o dagli autorizzati al trattamento.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo on line dell'Agenzia e le disposizioni ivi contenute relative ai parametri da applicare per la liquidazione degli oneri legali, sia in caso di assunzione diretta che indiretta, si applicheranno anche ai procedimenti di patrocinio legale concesso ai dipendenti prima della sua entrata in vigore, limitatamente agli oneri legali non ancora liquidati.

ARPAV
U.O.C. Affari Generali e Legali
mail: legale@arpa.veneto.it

Oggetto: Istanza di patrocinio legale.

Il/la sottoscritto/a_____ nato/a a _____ il _____ e residente a _____ in via _____, dipendente ARPAV, matricola._____ in servizio presso il/la Dipartimento/Direzione,_____ Ufficio_____tel._____e-mail _____;

COMUNICA

di aver ricevuto comunicazione/notifica in data _____del seguente atto giudiziario:

- ❑ Atto di citazione avanti al Tribunale di _____
- ❑ Ricorso avanti al Tribunale di _____
- ❑ Verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina difensore d'ufficio/di fiducia, avanti alla P.G.;
- ❑ Verbale di assunzione di sommarie informazioni avanti alla P.G. e nomina difensore d'ufficio/di fiducia;
- ❑ Informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p.
- ❑ Invito a presentarsi della persona sottoposta alle indagini per atti che ne richiedono la presenza, compreso l'interrogatorio, ex art. 375 c.p.p.
- ❑ Avviso di chiusura indagini preliminari ex art. 415bis c.p.p.;
- ❑ Invito a fornire deduzioni ex art. 67 del D.lgs. n. 174/2016;
- ❑ Altro (specificare) _____;

di cui si allega copia, comprensivo di eventuale notifica, e fornisce la seguente breve descrizione del fatto (o si allega separata relazione datata e sottoscritta):

_____

_____

_____

_____

Ciò premesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 CCNL Area Sanità – Dirigenti sanitari, Triennio 2016-2018, all'art. 82 CCNL Area Funzioni locali – Dirigenti Professionali, Tecnici ed Amministrativi, Triennio 2016- 2018 e all'art. 88 CCNL Comparto Sanità, Triennio 2019-2021, ed a quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina dell'assistenza legale ai dipendenti" approvato con DDG n. 129 del 05.06.2023,

CHIEDE

(barrare l'opzione prescelta)

- ❑ L'assunzione **diretta** da parte dell'Agenzia degli oneri relativi alla difesa in giudizio, con conseguente conferimento di incarico di patrocinio al legale che verrà designato dall'Agenzia, previo mio assenso e successiva sottoscrizione di specifico mandato *ad litem*;
- ❑ L'assunzione **indiretta,** comportante il rimborso al sottoscritto, da parte dell'Agenzia, degli oneri relativi alla difesa in giudizio, alla conclusione favorevole del procedimento previa compilazione del modello allegato B) al Regolamento, comunicando contestualmente di aver conferito mandato defensionale all'avv. _____, con studio in _____,Via_____,tel._____ _____email _____,PEC_____ o che mi avvarrò di difensore di mia fiducia, impegnandomi a comunicarvi il nominativo e recapiti entro 10 giorni dalla data della presente.

Il/la sottoscritto/la ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, richiamate dall'art.76 dello stesso DPR,

DICHIARA

(barrare l'opzione)

- ❑ di **non aver sottoscritto** contratti di assicurazione che conferiscano il diritto del/della sottoscritto/a alla refusione delle spese di lite sostenute in relazione ai fatti oggetto del procedimento giudiziario per il quale si chiede patrocinio legale;
- ❑ di **aver sottoscritto** contratti di assicurazione aventi ad oggetto, in via principale o accessoria, la garanzia della c.d. "tutela legale" o comunque che garantiscano la responsabilità civile verso terzi e che, in forza e nei limiti del disposto dell'art. 1917, comma 3 c.c., includano il diritto del/della sottoscritto/a alla refusione delle spese di lite sostenute in relazione ai fatti oggetto del procedimento per il quale si chiede patrocinio legale.
  Si allega a tal fine copia della/e polizza/e n. _____ sottoscritta in data_____, periodo di copertura dal _____ al _____con la Compagnia_____, Agenzia di _____ (allegare anche contratti eventualmente scaduti, qualora nel contratto siano contenute clausole di ultrattività per coperture successive alla scadenza).

_____, lì_____

(luogo e data)

_____

firma

Allega fotocopia di documento di identità in corso di validità se non firmato digitalmente.

ARPAV
U.O.C. Affari Generali e Legali
mail: legale@arpa.veneto.it

Oggetto: Istanza di rimborso spese legali.

Il/la sottoscritto/a_____ nato/a a _____ il _____e residente a _____ in via _____, in servizio presso il/la Dipartimento/Direzione,_____ Ufficio_____tel._____e-mail _____

COMUNICA

che il procedimento giudiziario R.G. n. _____ avanti a _____ di _____ per il quale il/la sottoscritto/a:

- ❑ è stato/a ammesso/a al patrocinio legale a carico dell'Agenzia con DDG n. _____ del _____;
- ❑ non è stato/a ammesso/a al patrocinio legale a carico dell'Agenzia;

si è concluso con:

- ❑ decreto di archiviazione quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, per infondatezza della notizia di reato (art. 408 – 409 c.p.p.) o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 411 c.p.p.);
- ❑ sentenza penale di assoluzione ex art. 530 c.p.p. (perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso o perché è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, per stato di necessità, di legittima difesa, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, perché il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile; quando manca, è insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile) passata in giudicato;
- ❑ sentenza di non luogo a procedere ex articolo 425 c.p.p. perché il fatto non sussiste; perché l'imputato non l'ha commesso; perché il fatto non costituisce reato; qualora gli elementi acquisiti non consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna;
- ❑ sentenza civile di rigetto azione del danneggiato, passata in giudicato;
- ❑ lodo arbitrale non più impugnabile;
- ❑ conciliazione o transazione o composizione stragiudiziale della controversia a seguito di mediazione, con attestazione della mancanza dell'elemento oggettivo o soggettivo dell'obbligazione

civile (responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale) e vi sia espressa rinuncia all'azione da parte del danneggiato/creditore;

- ❑ sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato con accertamento della assenza di responsabilità per mancanza dell'elemento oggettivo e/o soggettivo;
- ❑ altro_____
  _____;

E CHIEDE

(barrare l'opzione prescelta)

- ❑ il rimborso delle spese, oneri e compensi legali, anticipati, come da fattura quietanzata dell'avv. _____, che si allega unitamente alla parcella con il dettaglio delle attività svolte e copia degli atti predisposti (comparse, memorie, costituzioni, istanze, denunce/querele, verbali d'udienza, ecc.) per la difesa;
- ❑ rimborso delle spese del perito_____, come da fattura quietanzata unitamente al dettaglio delle attività rese;

Il/la sottoscritto/la ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, richiamate dall'art.76 dello stesso DPR,

DICHIARA

(barrare l'opzione)

- ❑ di **non aver sottoscritto** contratti di assicurazione che conferiscano il diritto del/della sottoscritto/a alla refusione delle spese di lite sostenute in relazione ai fatti oggetto del procedimento giudiziario per il quale è stato chiesto il patrocinio legale;
- ❑ di **aver sottoscritto** contratti di assicurazione aventi ad oggetto, in via principale o accessoria, la garanzia della c.d. "tutela legale" o comunque che garantiscano la responsabilità civile verso terzi e che, in forza e nei limiti dell'art.1917, comma 3 c.c., includano il diritto del/della sottoscritto/a alla refusione delle spese di lite sostenute, in relazione ai fatti oggetto del procedimento giudiziario per il quale è stato chiesto il patrocinio legale.

<u>Si allegano i seguenti documenti:</u>

- ❑ copia sentenza n._____ del_____, con attestazione di passaggio in giudicato;
- ❑ copia decreto di archiviazione notificato in data_____, con attestazione della mancata opposizione della persona offesa;
- ❑ verbale di conciliazione o composizione stragiudiziale della controversia a seguito di mediazione, emesso in data _____ e attestazione della cancellazione della causa dal ruolo;
- ❑ copia atto di transazione sottoscritto in data _____e attestazione della cancellazione della causa dal ruolo;

- ❑ copia della/e polizza/e n. sottoscritta in data_____, periodo di copertura dal _____ al _____con la Compagnia_____, Agenzia di _____ (allegare anche contratti eventualmente scaduti qualora nel contratto siano contenute clausole di ultrattività, per coperture successive alla scadenza).

In relazione a quanto sopra autorizzo l'Agenzia, nei limiti di quanto mi verrà corrisposto quale rimborso delle spese, oneri e compensi legali, a surrogarsi nel mio diritto di ottenere dal responsabile/debitore la refusione di quanto dovutomi.

_____, lì_____

(luogo e data)

_____

firma

Allegare copia di documento di identità in corso di validità se non sottoscritto con firma digitale